

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Registro seduta del 12.04.2007

OGGETTO: Modifica ed integrazione Regolamento per l'applicazione dell'ICI.

L'anno duemilasette addì dodici del mese di aprile alle ore 21.00, in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		P
CARANCI Filippo Pinuccio		P
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		A
ROBERTAZZO Leonardo		P
SETTI Sergio		A
CAMBONI Michele		A

Totale presenti 14

Totale assenti 3

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n.65 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

Su proposta del Settore Finanziario, Ufficio Tributi;

Udita la relazione dell'Assessore Lorenzi;

Visto il testo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e le disposizioni previste in essa relativamente all'applicazione dell'I.C.I. ;

Ritenuto di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., già approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 22.12.1998, esecutiva;

Dato atto che il presente provvedimento inerisce la modifica degli articoli sottosegnati:

VECCHIA STESURA

Art. 8

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo è tenuto ad una serie di obblighi, derivanti dal mero possesso presupposto di imposizione tributaria; tali obblighi si concretizzano in:

- versamento annuale dell'imposta debita per tutti gli immobili posseduti; ai fini di tale obbligazione al cittadino è data la facoltà di scegliere tra due opzioni: a) pagamento in unica soluzione nel mese di giugno entro la scadenza fissata annualmente dal Governo; b) pagamento in due rate, la prima in acconto la seconda a saldo, rispettivamente pari al 45% e al 55% della quota debita, la prima a giugno, la seconda entro il 20 dicembre o altra data decisa dal Governo; si precisa che il soggetto che decida di usufruire di tale opzione dovrà proporzionare anche le detrazioni eventualmente consentite per l'abitazione principale; in caso di comproprietà dello stesso immobile, tutti i comproprietari sono obbligati a singoli versamenti della quota da loro debita singolarmente, fatta salva l'opzione di cui al successivo art. 9
- comunicazione su moduli disponibili presso gli Uffici riferita all'anno precedente a quello di imposizione qualora siano avvenuti cambiamenti rispetto all'anno stesso di imposizione; per cambiamenti si intendono, tra l'altro, acquisto, vendita, successioni, accorpamenti, nuove costruzioni ecc. Non si deve effettuare invece dichiarazione nel caso di semplice attribuzione di rendita catastale diversa o definitiva. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 luglio dell'anno di imposizione (es. entro il 31 luglio 2001 per dichiarare variazioni avvenute nel 2000).

NUOVA STESURA

Art. 8

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo è tenuto ad una serie di obblighi, derivanti dal mero possesso presupposto di imposizione tributaria; tali obblighi si concretizzano in:

- versamento annuale dell'imposta debita per tutti gli immobili posseduti; ai fini di tale obbligazione al cittadino è data la facoltà di scegliere tra due opzioni: a) pagamento in un'unica soluzione **entro il termine di scadenza della prima rata, utilizzando le aliquote in vigore per l'anno di imposizione;** b) pagamento in due rate **delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;** si precisa che il soggetto che decida di usufruire di tale opzione dovrà proporzionare anche le detrazioni eventualmente consentite per l'abitazione principale; in caso di comproprietà dello stesso

immobile, tutti i comproprietari sono obbligati a singoli versamenti della quota da loro debita singolarmente, fatta salva l'opzione di cui al successivo art. 9.

- **dichiarazione su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze¹** riferita all'anno precedente a quello di imposizione qualora siano avvenuti cambiamenti rispetto all'anno stesso di imposizione; per cambiamenti si intendono, tra l'altro, acquisto, vendita, accorpamenti, nuove costruzioni ecc. Non si deve effettuare invece dichiarazione nel caso di semplice attribuzione di rendita catastale diversa o definitiva. La dichiarazione deve essere presentata **entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui le modifiche si sono verificate.**

L'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al periodo precedente rimane in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

VECCHIA STESURA

Art. 11

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'Ufficio Tributi del Comune di Casella istruisce le attività di liquidazione degli errori materiali e di calcolo e di accertamento in rettifica e d'ufficio secondo i modi e i termini contenuti nel dettato legislativo.
2. L'attività di controllo si effettua nel rispetto della nuova legislazione sanzionatoria, del Regolamento comunale sulle Sanzioni Amministrative tributarie, del Regolamento comunale sui limiti d'esenzione tributaria, dell'istituto dell'accertamento con adesione, della normativa sulla trasparenza amministrativa (L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni).
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si introduce lo strumento dell'accertamento con adesione del contribuente (Dlgs. 218/97).
4. Gli Uffici competenti non sanzionano errori formali se i controlli sugli stessi non siano prescrittivi in virtù di normativa vigente.
5. Ai fini dell'accertamento l'Ufficio competente si avvale delle banche dati anche informatizzate rilevanti per la lotta all'evasione.
6. Le violazioni non incidenti sulle operazioni di accertamento, sull'identificazione della base imponibile e sul versamento del tributo, non sono sanzionate.

NUOVA STESURA

Art. 11

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. **L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo anche a mezzo raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo o del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. Nel caso di riscossione coattiva del tributo il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

¹ Il Ministero dell'Economia e Finanza, con nota n. 5407/2007 del 13 marzo 2007 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2007 non possono più essere applicate le norme sulla comunicazione relative all'Ici e quindi la dichiarazione rimane l'unico adempimento che i contribuenti devono effettuare

2. L'attività di controllo si effettua nel rispetto della nuova legislazione sanzionatoria, del Regolamento comunale sulle Sanzioni Amministrative tributarie, del Regolamento comunale sui limiti d'esenzione tributaria, dell'istituto dell'accertamento con adesione, della normativa sulla trasparenza amministrativa (L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni).

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si introduce lo strumento dell'accertamento con adesione del contribuente (Dlgs. 218/97).

4. Gli Uffici competenti non sanzionano errori formali se i controlli sugli stessi non siano prescrittivi in virtù di normativa vigente.

5. Ai fini dell'accertamento l'Ufficio competente si avvale delle banche dati anche informatizzate rilevanti per la lotta all'evasione.

6. Le violazioni non incidenti sulle operazioni di accertamento, sull'identificazione della base imponibile e sul versamento del tributo, non sono sanzionate.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Ritenuto di approvare le modifiche ed integrazioni sopraccitate;

Viste le disposizioni di legge vigenti;

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi nelle forme di legge;

Con voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni descritte in premessa

Di apportare al Regolamento Generale delle Entrate le seguenti modifiche ed integrazioni riferite ai soli articoli sottosegnati:

NUOVA STESURA

Art. 8

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo è tenuto ad una serie di obblighi, derivanti dal mero possesso presupposto di imposizione tributaria; tali obblighi si concretizzano in:

- versamento annuale dell'imposta debita per tutti gli immobili posseduti; ai fini di tale obbligazione al cittadino è data la facoltà di scegliere tra due opzioni: a) pagamento in un'unica soluzione **entro il termine di scadenza della prima rata, utilizzando le aliquote in vigore per l'anno di imposizione;** b) pagamento in due rate **delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;** si precisa che il soggetto che decida di usufruire di tale opzione dovrà proporzionare anche le

detrazione eventualmente consentita per l'abitazione principale; in caso di comproprietà dello stesso immobile, tutti i comproprietari sono obbligati a singoli versamenti della quota da loro debita singolarmente, fatta salva l'opzione di cui al successivo art. 9.

- **dichiarazione su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze²** riferita all'anno precedente a quello di imposizione qualora siano avvenuti cambiamenti rispetto all'anno stesso di imposizione; per cambiamenti si intendono, tra l'altro, acquisto, vendita, accorpamenti, nuove costruzioni ecc. Non si deve effettuare invece dichiarazione nel caso di semplice attribuzione di rendita catastale diversa o definitiva. La dichiarazione deve essere presentata **entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui le modifiche si sono verificate.**

L'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al periodo precedente rimane in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

NUOVA STESURA

Art. 11

ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. **L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo anche a mezzo raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo o del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. Nel caso di riscossione coattiva del tributo il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

2. L'attività di controllo si effettua nel rispetto della nuova legislazione sanzionatoria, del Regolamento comunale sulle Sanzioni Amministrative tributarie, del Regolamento comunale sui limiti d'esenzione tributaria, dell'istituto dell'accertamento con adesione, della normativa sulla trasparenza amministrativa (L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni).

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si introduce lo strumento dell'accertamento con adesione del contribuente (Dlgs. 218/97).

4. Gli Uffici competenti non sanzionano errori formali se i controlli sugli stessi non siano prescrittivi in virtù di normativa vigente.

5. Ai fini dell'accertamento l'Ufficio competente si avvale delle banche dati anche informatizzate rilevanti per la lotta all'evasione.

6. Le violazioni non incidenti sulle operazioni di accertamento, sull'identificazione della base imponibile e sul versamento del tributo, non sono sanzionate.

7. **Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**

² Il Ministero dell'Economia e Finanza, con nota n. 5407/2007 del 13 marzo 2007 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2007 non possono più essere applicate le norme sulla comunicazione relative all'Ici e quindi la dichiarazione rimane l'unico adempimento che i contribuenti devono effettuare

Visto con parere favorevole

Il Responsabile del Settore finanziario
f.to Roberto BALLARINO

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr: Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.04.2007

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, lì 17.04.2007

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 17.04.2007

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI